



COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO
Provincia di Verona

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 23 DEL 25/05/2023

OGGETTO: APPROVAZIONE CODICE DI AUTODISCIPLINA SUI CONSUMI COMUNALI IDRICI DA RETE ACQUEDOTTISTICA DEI COMUNI DELL'ATO VERONESE.

L'anno duemilaventitre addì venticinque del mese di maggio alle ore 19:00 nella sala delle adunanze consiliari in seduta pubblica, sessione ordinaria di prima convocazione.
Previa l'osservanza di tutte le formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

GARDONI ALESSANDRO	Presente
BIGAGNOLI BRUNA	Presente
DAL FORNO MARCO	Presente
REMELLI ALESSANDRO	Presente
PAON VERONICA	Presente
BENINI FRANCA	Presente
PEZZO CLAUDIO	Presente
NOCENTELLI EVA	Presente
BANCHIERI SILVIA	Presente
MENINI CESARE	Presente
PAROLINI ANDREA	Assente giustificato
PAROLINI SERENA	Presente
VALBUSA VANIA	Presente
OLIOSI LEONARDO	Presente
TOSONI ANGELO	Presente
BERTUZZI ENRICO	Presente
FOGLIA FEDERICA	Assente giustificato

Presenti n. 15

Assenti n. 2

Assiste all'adunanza il SEGRETARIO GENERALE SCARPARI EMILIO.

Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig. MENINI CESARE – nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, assunta la Presidenza dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a discutere e deliberare l'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE CODICE DI AUTODISCIPLINA SUI CONSUMI COMUNALI IDRICI DA RETE ACQUEDOTTISTICA DEI COMUNI DELL'ATO VERONESE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Direttiva 2000/60/CE "Acque", che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque che prevede che "l'acqua non è un prodotto commerciale al pari degli altri, bensì un patrimonio che va protetto, difeso e trattato come tale";

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Nome in materia ambientale", in particolare la Parte III relativa alle "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";

RICHIAMATO l'art. 144 del decreto legislativo n. 152/2006, che statuisce che:

Comma 2: "Le acque costituiscono una risorsa che va tutelata ed utilizzata secondo criteri di solidarietà; qualsiasi loro uso è effettuato salvaguardando le aspettative ed i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale";

Comma 3: "La disciplina degli usi delle acque è finalizzata alla loro razionalizzazione, allo scopo di evitare gli sprechi e di favorire il rinnovo delle risorse, di non pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilità dell'ambiente, l'agricoltura, la piscicoltura, la fauna e la flora acquatiche, i processi geomorfologici e gli equilibri idrologici.";

Comma 4: "Gli usi diversi dal consumo umano sono consentiti nei limiti nei quali le risorse idriche siano sufficienti e a condizione che non ne pregiudichino la qualità";

VISTA la legge regionale n. 17 del 27 aprile 2012, "Disposizioni in materia di risorse idriche", che riconosce quali diritti universali la disponibilità e l'accesso all'acqua potabile, nonché all'acqua necessaria per il soddisfacimento dei bisogni collettivi e garantisce che la gestione delle risorse idriche sia attuata attraverso il coinvolgimento delle autonomie locali e dei cittadini;

RICHIAMATI i commi 2 e 3 dell'art. 1 della predetta L.R. n. 17/2012:

"2. L'uso dell'acqua per l'alimentazione e l'igiene umana è prioritario rispetto agli altri usi del medesimo corpo idrico, superficiale o sotterraneo. Come tale è sempre garantito, anche attraverso politiche di pianificazione degli interventi che consentano reciprocità e mutuo aiuto fra bacini idrografici con disparità di disponibilità della risorsa. Gli altri usi sono ammessi quando la risorsa è sufficiente e a condizione che non ledano la qualità dell'acqua per il consumo umano."

"3. L'uso dell'acqua per l'agricoltura e l'alimentazione animale è prioritario rispetto agli altri usi, ad eccezione di quello di cui al comma 2."

RICHIAMATO l'art. 3 della L.R. n. 17/2012 che istituisce i Consigli di Bacino, quali forme di cooperazione tra i comuni per la programmazione e organizzazione del servizio idrico integrato;

VISTA la "Convenzione per la cooperazione tra gli enti locali partecipanti compresi nell'ambito territoriale ottimale del servizio idrico integrato veronese" (conservata al repertorio municipale del Comune di Verona al n. 88410 del 10 giugno 2013), che istituisce il Consiglio di Bacino Veronese;

RICHIAMATO l'art. 9 della predetta Convenzione istitutiva del Consiglio di Bacino Veronese avente ad oggetto le "Attribuzioni dell'Assemblea d'Ambito" e, tra queste, la approvazione della programmazione del servizio idrico integrato e delle sue modalità organizzative;

PREMESSO CHE:

- I mesi dell'anno appena trascorso e i primi di quello in corso sono stati caratterizzati da eventi siccitosi che hanno comportato impatti particolarmente rilevanti anche sul territorio dell'ATO Veronese e dei corrispondenti distretti idrografici del Fiume Po e delle Alpi Orientali; tali eventi siccitosi destano una preoccupazione anche in ragione del fatto che si sono manifestati sin dalla stagione invernale;
- La situazione ha riguardato tutto il territorio nazionale ed interessato in particolar modo quello del bacino distrettuale delle Alpi Orientali: per tale ragione, le Amministrazioni competenti, anche sulla base delle attività svolte dagli *Osservatori Permanenti per gli Utilizzi Idrici* - istituiti presso l'Autorità di Bacino distrettuale delle Alpi Orientali e presso l'Autorità del fiume Po - al fine di contrastare gli effetti della siccità, hanno predisposto azioni e interventi, nonché provvedimenti, che modificano la gestione ordinaria della risorsa idrica nei territori di competenza;

CONSIDERATO che gli scenari di cambiamenti climatici attestano una crescente probabilità di accadimento di analoghi andamenti meteo-climatici e che risulta, pertanto, necessario intraprendere, sin da subito, azioni preparatorie funzionali soprattutto a preservare lo stato quantitativo della risorsa idrica, con particolare riguardo alla risorsa idrica qualificata delle falde acquifere;

CONSIDERATO ancora che le indicazioni degli *Osservatori Permanenti per gli Utilizzi Idrici* sono attualmente indirizzate, tra l'altro, anche alla promozione di attività di sensibilizzazione per un uso accorto e razionale della risorsa idrica, con particolare riferimento al contenimento degli usi non prioritari della risorsa al verificarsi dell'aggravamento dei problemi di carenza idrica;

CONSIDERATO, inoltre, che il Comune è l'ente locale più rappresentativo e più vicino ai cittadini, rappresenta la collettività, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo, e che pertanto, nel programmare con senso etico la gestione quotidiana dell'acqua, può promuovere il rispetto di regole semplici volte a richiamare l'attenzione di tutti, affinché ognuno si impegni a mettere in atto comportamenti virtuosi e responsabili;

VALUTATO altresì importante che "ognuno faccia la propria parte", ossia che ogni singola azione - sia essa proveniente da istituzione pubblica, soggetto privato o singolo cittadino - possa contribuire alla conservazione e alla tutela della risorsa idrica, salvaguardandone l'integrità anche per le future generazioni;

RICORDATO che il Comitato Istituzionale del Consiglio di Bacino Veronese, nella seduta del 6 marzo scorso, ha approvato - con deliberazione n. 3/2023, esecutiva - una proposta rivolta ai Sindaci del territorio dell'ATO Veronese, di adozione di un "*Codice di autodisciplina sui consumi comunali idrici da rete acquedottistica*" teso a delineare un programma di consumo di acqua potabile prelevata dall'acquedotto, attraverso le utenze di uso pubblico comunale disalimentabili, che si sviluppino gradualmente e si diversifichino sulla base degli scenari di severità critica che - in analogia con quanto già applicato dagli Osservatori Permanenti sugli Utilizzi Idrici nel Distretto Idrografico del Fiume Po e del Distretto delle Alpi Orientali - definiscono sei scenari di severità critica, a partire da un livello di severità "Normale" sino ad arrivare ad un livello di severità idrica "Alta";

Vista la delibera nr. 4 del 17/04/2023 dell'Assemblea d'Ambito del Consiglio di Bacino Veronese "*Codice di autodisciplina sui consumi comunali idrici da rete acquedottistica dei Comuni dell'ATO Veronese*", trasmessa con nota protocollo CBVR n. 683 del 02/05/2023 e pervenuta a questo comune con prot. nr. 10111 del 02/05/2023, con la quale si è stabilito:

- DI PROPORRE ai Sindaci dell'ATO Veronese, l'approvazione presso i propri competenti organi comunali, del "*Codice di autodisciplina sui consumi comunali idrici da rete acquedottistica*", allegato A) al presente provvedimento, costituito da dodici articoli, che stabilisce la procedura che ciascuno dei Comuni dell'ATO Veronese adotta al fine di contenere i propri consumi di acqua potabile prelevata dall'acquedotto.
- DI PROPORRE, unitamente al predetto Codice di autodisciplina, lo "*Schema di ordinanza sindacale sul risparmio idrico e limitazioni per l'uso dell'acqua potabile*" (allegato B il cui testo riporta gli aggiornamenti alla data della approvazione del presente provvedimento), da adottare in caso di stato di carenza idrica, che introduce alcune disposizioni connesse al codice di cui al precedente punto 1.
- DI DARE ATTO che il periodo di applicazione dei "*Codice di autodisciplina sui consumi comunali idrici da rete acquedottistica*" sul territorio dell'ATO Veronese avverrà, in linea di principio, tra il mese di marzo e il mese di settembre di ciascun anno, ovvero nel periodo in cui le attività di irrigazione generano rilevanti abbassamenti dei livelli delle falde acquifere.
- DI TRASMETTERE ai Comuni dell'ATO Veronese ed ai gestori del servizio idrico integrato, lo schema di "*Codice di autodisciplina sui consumi comunali idrici da rete acquedottistica*", dando atto che lo stesso sarà sottoposto ad un periodo di applicazione sperimentale di un anno, al termine del quale - sentiti anche i gestori del servizio idrico integrato - potranno essere valutate modifiche o sviluppi ulteriori.

ATTESO che l'approvazione e l'applicazione del "*Codice di autodisciplina sui consumi comunali idrici da rete acquedottistica*", oltre a costituire un esempio virtuoso nei confronti della cittadinanza, consentirà di raggiungere obiettivi concretamente efficaci per il contrasto allo spreco della risorsa idrica quali, ad esempio, il censimento dei punti di erogazione associati alle utenze comunali e la reale riduzione dei consumi interni;

ATTESO, altresì, che l'approvazione, da parte del Comune di Valeggio sul Mincio, del "*Codice di autodisciplina sui consumi comunali idrici da rete acquedottistica*" potrà contribuire a garantire un'uniforme e coerente disciplina dei consumi comunali di acqua potabile prelevata dall'acquedotto su tutto il territorio dell'ATO Veronese, a beneficio della conoscibilità e della certezza delle regolamentazioni dell'utilizzo della risorsa idrica nella Provincia di Verona, con particolare riferimento al periodo estivo;

VALUTATO, ancora, che il “*Codice di autodisciplina sui consumi comunali idrici da rete acquedottistica*” vedrà il periodo di sua applicazione, in linea di principio, tra il mese di marzo e il mese di settembre di ciascun anno, ovvero nel periodo in cui le attività di irrigazione sono più frequenti e intense, comportando in assenza di precipitazioni, quindi, rilevanti abbassamenti dei livelli delle falde acquifere;

RITENUTO, infine, che l'approvazione del “*Codice di autodisciplina sui consumi comunali idrici da rete acquedottistica*” per il Comune di Valeggio sul Mincio possa essere sottoposto ad un periodo di applicazione sperimentale di un anno, al termine del quale – sentiti anche i gestori del servizio idrico integrato – potranno essere valutate modifiche o sviluppi ulteriori;

RICORDATO che anche la Regione del Veneto, durante la crisi idrica del 2022, ha provveduto ad elaborare una Ordinanza sindacale standard da sottoporre a tutte le amministrazioni del Veneto;

PRESO ATTO dello *Schema di ordinanza sindacale sul risparmio idrico e limitazioni per l'uso dell'acqua potabile*”, allegato B, che prende spunto dalla Ordinanza regionale standard, con gli aggiornamenti normativi alla data della approvazione del presente atto e che introduce alcune disposizioni connesse al codice di auto disciplina;

RITENUTO dunque, infine, per tutte le motivazioni sopra riportate, opportuno accogliere la proposta di regolamentazione dei consumi idrico comunali da adottarsi in caso di conclamata carenza idrica in tempo utile per prevenire gli effetti della scarsità di risorsa idrica:

- Il Codice di autodisciplina sui consumi comunali idrici da rete acquedottistica” dei Comuni dell'ATO Veronese (allegato A);
- Lo *Schema di ordinanza sindacale sul risparmio idrico e limitazioni per l'uso dell'acqua potabile*” (allegato B);

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 167 “Testo unico sull'ordinamento degli enti locali”;

Tutto ciò premesso;

DELIBERA

- 1 DI APPROVARE il “*Codice di autodisciplina sui consumi comunali idrici da rete acquedottistica*”, allegato A) al presente provvedimento, costituito da dodici articoli, che stabilisce la procedura che ciascuno dei Comuni dell'ATO Veronese adotta al fine di contenere i propri consumi di acqua potabile prelevata dall'acquedotto;
- 2 DI APPROVARE, unitamente al predetto Codice di autodisciplina, lo “*Schema di ordinanza sindacale sul risparmio idrico e limitazioni per l'uso dell'acqua potabile*” (allegato B), da adottare in caso di stato di carenza idrica, che introduce alcune disposizioni connesse al codice di cui al precedente punto 1;
- 3 DI PREVEDERE che il periodo di applicazione dei “*Codice di autodisciplina sui consumi comunali idrici da rete acquedottistica*” avverrà, in linea di principio, tra il mese di marzo e il mese di settembre di ciascun anno, ovvero nel periodo in cui le attività di irrigazione generano rilevanti abbassamenti dei livelli delle falde acquifere;
- 4 DI DARE ATTO che lo schema di “*Codice di autodisciplina sui consumi comunali idrici da rete acquedottistica*”, sarà sottoposto ad un periodo di applicazione sperimentale di un anno, al termine del quale – sentiti anche i gestori del servizio idrico integrato – potranno essere valutate modifiche o sviluppi ulteriori.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “**APPROVAZIONE CODICE DI AUTODISCIPLINA SUI CONSUMI COMUNALI IDRICI DA RETE ACQUEDOTTISTICA DEI COMUNI DELL'ATO VERONESE.**”;

Considerato che i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche addotte quale motivazione sono idonei a determinare l'emanazione di tale provvedimento;

Ritenuto di far propria la motivazione della proposta di deliberazione, ritenendola meritevole di approvazione;

Tenuto conto dei pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano;

DELIBERA

- Di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “**APPROVAZIONE CODICE DI AUTODISCIPLINA SUI CONSUMI COMUNALI IDRICI DA RETE ACQUEDOTTISTICA DEI COMUNI DELL'ATO VERONESE.**”, sopra riportata quale parte integrante e sostanziale del presente atto, facendola propria a tutti gli effetti di legge.



COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO
Provincia di Verona

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
MENINI CESARE

IL SEGRETARIO GENERALE
SCARPARI EMILIO



**CODICE DI AUTODISCIPLINA
SUI CONSUMI COMUNALI IDRICI
DA RETE ACQUEDOTTISTICA
DEL COMUNE DI**

.....

**Rev. 2.0
Verona, marzo 2023**

**CODICE DI AUTODISCIPLINA
DEI CONSUMI IDRICI DA RETE ACQUEDOTTISTICA
DEL COMUNE DI _____**

INDICE

art. 1	PREMESSA.....	5
art. 2	DEFINIZIONI	5
art. 3	OGGETTO DEL CODICE.....	6
art. 4	COMPETENZE.....	6
art. 5	CENSIMENTO DEI PUNTI DI CONSUMO	7
art. 6	PROGRAMMA ORDINARIO DELL'USO DELL'ACQUA.....	7
art. 7	MANUTENZIONE PERIODICA IMPIANTI IDRICI COMUNALI	8
art. 8	SCENARI DI SEVERITA' IDRICA	8
art. 9	PROTOCOLLO ATTUATIVO.....	9
art. 10	EVENTUALE DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI	10
art. 11	ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO	10
art. 12	PUBBLICITA'	10

art. 1 PREMESSA

1. Le acque costituiscono una risorsa che va tutelata ed utilizzata secondo criteri di solidarietà; qualsiasi loro uso è effettuato salvaguardando le aspettative ed i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale (D. Lgs. 152/2006, art. 144, comma 2).
2. La disciplina degli usi delle acque è finalizzata alla loro razionalizzazione, allo scopo di evitare gli sprechi e di favorire il rinnovo delle risorse, di non pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilità dell'ambiente, l'agricoltura, la piscicoltura, la fauna e la flora acquatiche, i processi geomorfologici e gli equilibri idrologici. (D. Lgs. 152/2006, art. 144, comma 3).
3. Gli usi diversi dal consumo umano sono consentiti nei limiti nei quali le risorse idriche siano sufficienti e a condizione che non ne pregiudichino la qualità (D. Lgs. 152/2006, art. 144, comma 4).
4. Il presente regolamento disciplina le azioni che l'amministrazione comunale intende intraprendere al fine di regolare i propri consumi idrici durante gli episodi di scarsità di acqua, in ossequio ai principi generali sopra elencati.
5. Il presente regolamento assume il nome di "*Codice di autodisciplina sui consumi comunali idrici da rete acquedottistica*" del comune di _____", e trova applicazione nel periodo che va dal 1 marzo al 30 settembre di ogni anno.
6. Il Gestore del Servizio Idrico Integrato adotta uno specifico regolamento contenente tutte le procedure per la gestione delle fasi di emergenza, che si rapporta e coordina con le disposizioni contenute nel presente documento.

art. 2 DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente Codice, tenuto conto di quanto disposto dalle normative vigenti, si definiscono:
 - a) **Acquedotto**: è l'insieme delle infrastrutture di captazione, adduzione, potabilizzazione e distribuzione, finalizzate alla fornitura idrica;
 - b) **Allacciamento idrico**: è la condotta idrica derivata dalla condotta principale e/o relativi dispositivi ed elementi accessori e attacchi, dedicati all'erogazione del servizio ad uno o più utenti. Di norma inizia dal punto di innesto sulla condotta di distribuzione e termina al punto di consegna dell'acquedotto;
 - c) **Ente di governo dell'ambito (EGA)**: è la struttura individuata dalla competente regione per ciascun ambito territoriale ottimale (ATO), alla quale è trasferito l'esercizio delle competenze spettanti agli enti locali in materia di gestione delle risorse idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche, ai sensi di quanto previsto all'art. 147 comma 1 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.;
 - d) **Gestore**: è il soggetto che gestisce il Servizio Idrico Integrato ovvero ciascuno dei singoli servizi che lo compongono in virtù di qualunque forma di titolo autorizzativo e con qualunque forma giuridica in un determinato territorio, ivi inclusi i Comuni che li gestiscono in economia;
 - e) **Misuratore**: è il dispositivo atto alla misura dei volumi consegnati;
 - f) **Portata**: è la misura della quantità di acqua che attraversa la condotta nell'unità di tempo;
 - g) **Servizio idrico integrato (SII)** è l'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue, ovvero di ciascuno di suddetti singoli servizi, compresi i servizi di captazione e adduzione a usi

multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali;

- h) TICSÌ è il “Testo Integrato Corrispettivi Servizi Idrici”, recante i criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti” di cui alla Deliberazione ARERA n. 665/2017/R/IDR del 28 settembre 2017;
- i) Tipologie d’uso o categorie d’uso: sono la tipologia “uso domestico” (riconducibile alle utenze domestiche di cui all’art. 2 del TICSÌ) e la tipologia “uso diverso dal domestico” (riconducibile alle utenze diverse dal domestico di cui all’articolo 8 del TICSÌ, allegato A);
- j) Uso pubblico non disalimentabile: sono ricondotte le seguenti tipologie di utenze (art. 8.2 – allegato A del TICSÌ):
- Ospedali e strutture ospedaliere;
 - Case di cura e di assistenza;
 - Presidi operativi di emergenza relativi a strutture militari e di vigilanza;
 - Carceri;
 - Istituti scolastici di ogni ordine e grado;
 - Eventuali ulteriori utenze pubbliche (che, comunque, svolgano un servizio necessario per garantire l’incolumità sanitaria e la sicurezza fisica delle persone, ovvero tali per cui una eventuale sospensione dell’erogazione possa comportare problemi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato, tra cui le “bocche antincendio”);
- k) Per quanto non espressamente disposto dal presente articolo, si applicano le definizioni previste dalla regolazione dell’ARERA razione temporis vigente che prevale in caso di definizioni contrastanti.

art. 3 OGGETTO DEL CODICE

1. Il regolamento stabilisce la procedura che il comune adotta al fine di contenere i propri consumi idrici, in particolare i prelievi di acqua potabile dalla rete acquedottistica.
2. La procedura di applicazione del regolamento si sviluppa nel seguente modo:
 - a. L’amministrazione redige il censimento di tutti i propri punti di consumo di acqua con prelievo dalla rete acquedottistica, ponendo attenzione agli usi per il consumo umano ed agli altri usi diversi dal consumo umano;
 - b. L’amministrazione definisce il programma ordinario di innaffiamento delle aree pubbliche, della pulizia delle strade, del lavaggio del parco auto pubbliche, dell’utilizzo delle fontanelle pubbliche, delle fontane decorative e di tutti gli altri utilizzi pubblici comunali interrompibili;
 - c. L’amministrazione definisce ed applica il protocollo attuativo, di cui al successivo art. 9, che prevede la progressiva riduzione dei prelievi d’acqua dalla rete acquedottistica al peggioramento del livello di severità idrica di cui all’art. 8.

art. 4 COMPETENZE

1. Compete al Consiglio di Bacino dell’ATO Veronese, Ente di Governo dell’Ambito territoriale ottimale “Veronese”:
 - a. Definire i livelli dello stato di allerta, come specificato all’art. 8;
 - b. Comunicare tramite posta elettronica certificata a tutti i comuni dell’ATO veronese la modifica dello stato di allerta;
2. Sono di competenza dell’Amministrazione Comunale:
 - a. Il censimento di tutti i propri punti di consumo dell’acqua dalla rete acquedottistica, ai sensi

dell'art. 5;

- b. La periodica manutenzione dei propri impianti, ai sensi dell'art. 7;
 - c. Attuare sul proprio territorio la procedura definita all'art. 8;
 - d. Diversificare le fonti di approvvigionamento d'acqua per usi diversi dal domestico, come specificato all'art. 10;
 - e. Emanare le ordinanze sindacali rivolte alla popolazione per il contenimento dei consumi idrici;
 - f. Definire ed attuare una procedura interna per l'attuazione del presente codice;
3. Compete al Gestore:
- a. Cooperare con l'Amministrazione comunale e con l'EGA per la corretta applicazione del presente codice;
 - b. Attuare quanto previsto all'art. 5, comma 3, in merito alla procedura semplificata di attivazione dell'utenza comunale.

art. 5 CENSIMENTO DEI PUNTI DI CONSUMO

1. L'Amministrazione comunale, con il supporto del Gestore del Servizio idrico integrato, procede al censimento informatizzato di tutti i propri punti di prelievo dell'acqua dalla rete acquedottistica, differenziandoli tra uso pubblico non disalmentabile ed uso pubblico disalmentabile.
2. Per ogni utenza idrica l'Amministrazione comunale individua un soggetto responsabile del controllo e della sua gestione.
3. Eventuali punti di prelievo privi di sistema di misurazione saranno regolarizzati con la posa di apposito contatore, laddove tecnicamente possibile. Il Gestore è tenuto a regolarizzare l'utenza ed ad installare il contatore in forma gratuita nei tempi previsti dalla carta dei servizi. Tale attività rientra nelle azioni per la riduzione delle perdite idriche di tipo amministrativo.


art. 6 PROGRAMMA ORDINARIO DELL'USO DELL'ACQUA

1. Per le singole utenze prelevate dall'acquedotto appartenenti alle seguenti tipologie d'uso dell'acqua di tipo pubblico disalmentabile, l'Amministrazione definisce il programma ordinario di utilizzo, che prevede il periodo di funzionamento (mesi dell'anno e giorni della settimana), l'orario di utilizzo e la durata ed il nome del referente di cui all'art. 5, comma 2:
 - a. Uso irriguo per verde ornamentale ed altro verde comunale;
 - b. Uso irriguo per gli impianti sportivi;
 - c. Lavaggio parco auto comunale;
 - d. Lavaggio strade comunali;
 - e. Fontane decorative con ricircolo dell'acqua;
 - f. Fontane decorative senza ricircolo dell'acqua;
 - g. Fontanelle pubbliche per ristoro popolazione (drago verde);
 - h. Altri (eventuali) utilizzi comunali disalmentabili;
 - i. Alimentazione/integrazione acqua piscine comunali.
2. Il programma ordinario dell'uso dell'acqua abbraccia il periodo che va dal 1 marzo al 30 settembre di ogni anno, salvo diverse necessità disposte con specifica ordinanza sindacale.

art. 7 MANUTENZIONE PERIODICA IMPIANTI IDRICI COMUNALI

1. Al fine di ottimizzare la portata prelevata dalla rete acquedottistica destinata a tutti usi comunali, disalimentabili e non, l'Amministrazione comunale si impegna a verificare periodicamente la presenza di eventuali perdite interne ai propri impianti (scarico dell'acqua e rubinetteria dei servizi igienici, sistemi automatici per l'irrigazione, impianti di ricircolo dell'acqua delle fontane, etc...).
2. L'Amministrazione comunale dispone:
 - a. L'inserimento nei rubinetti presenti in tutti gli edifici comunali, compresi i comprensori scolastici di propria competenza, di aeratori rompigitto, qualora non presenti;
 - b. Di dotare tutte le fontane decorative di un sistema di ricircolo dell'acqua, e posizionare una targhetta per informare la popolazione sul tipo di funzionamento;
 - c. Di sostituire, qualora possibile, i sistemi d'irrigazione tradizionali del verde pubblico "decorativo" con sistemi a maggiore efficienza dotati di misurazione e temporizzazione;
 - d. Di dotare tutte le fontanelle pubbliche che ne fossero sprovviste di pulsante temporizzato di attuazione;
 - e.
3. L'Amministrazione comunale dispone, anche mediante l'adozione di eventuale apposita procedura organizzativa interna, che tutto il personale collabori nella ricerca e nella tempestiva segnalazione di eventuali perdite idriche negli impianti comunali.
4. Il regolamento è adottato anche dalle aziende partecipate del comune, secondo le proprie specificità e particolarità.

art. 8 SCENARI DI SEVERITA' IDRICA



1. La severità idrica descrive il livello di disponibilità delle risorse idriche.
2. In analogia con quanto previsto dagli Osservatori permanenti sugli utilizzi idrici nel Distretto Idrografico del Fiume Po e del Distretto delle Alpi Orientali, sono definiti i seguenti scenari di severità idrica:
 - a. **Normale**: in cui i valori degli indicatori di crisi idrica (portate/livelli/volumi/accumuli) sono tali da prevedere la capacità di soddisfare le esigenze idriche del sistema naturale e antropico, nei

periodi di tempo e nelle aree considerate;

- b. **Bassa con precipitazioni**: in cui la domanda idrica è ancora soddisfatta, ma gli indicatori mostrano un trend peggiorativo, le previsioni climatiche mostrano ulteriore assenza di precipitazione e/o temperature eccedenti i valori ordinari per il periodo successivo;
- c. **Bassa – assenza di precipitazioni**;
- d. **Media con precipitazioni**: lo stato di criticità si intensifica in quanto le portate nell'alveo dei fiumi risultano inferiori alla media, la temperatura elevata determina un fabbisogno idrico superiore alla norma, i volumi accumulati negli invasi e nei serbatoi non sono tali da garantire gli utilizzi idropotabili, irrigui, industriali e ambientali con tassi di erogazione standard. Sono probabili danni economici e impatti reversibili sull'ambiente;

e. **Media – assenza di precipitazioni;**

f. **Alta:** sono state prese tutte le misure preventive, ma prevale uno stato critico non ragionevolmente prevedibile, nel quale la risorsa idrica non risulta sufficiente a evitare danni al sistema, anche irreversibili.

3. Lo scenario di severità idrica è dichiarato dall'EGA, di concerto con la società di gestione. Ne viene data comunicazione tramite posta elettronica a tutte le amministrazioni e tramite i quotidiani locali.

4. Lo scenario di severità idrica, al verificarsi di specifiche situazioni locali, potrà essere dichiarato anche per singole porzioni di territorio dell'ATO Veronese.

art. 9 PROTOCOLLO ATTUATIVO

1. In base agli scenari di severità idrica di cui all'art. 8, le attività comprese nel programma di uso dell'acqua da rete acquedottistica di cui all'art. 6 sono progressivamente ridotte secondo quanto riportato nella tabella che segue:

attività	criticità	normale	bassa 1	bassa 2	media 1	media 2	alta
riduzione delle attività in funzione del livello di criticità							
innaffiamento verde ornamentale ed altro verde comunale				-25%	-50%	-75%	sospese
innaffiamento impianti sportivi				-25%	-50%	-75%	sospese
Lavaggio parco auto comunale						sospese	sospese
Lavaggio strade comunali					-50%	-50%	sospese
Fontane decorative con ricircolo interno						sospese	sospese
Fontane decorative senza ricircolo interno					sospese	sospese	sospese
Fontanelle pubbliche per ristoro popolazione							
Altri (eventuali) utilizzi disalimentabili					sospesi	sospesi	sospesi
alimentazione/integrazione acqua piscine comunali				ridurre al minimo nel rispetto norme sanitarie			

2. In base agli scenari di severità idrica di cui all'art. 8, si definisce il seguente protocollo d'azione:

a. **Normale:** si procede come da programma definito all'art. 6;

b. **Bassa** con precipitazioni: si procede come da programma definito all'art. 6;

c. **Bassa – assenza di precipitazioni:**

- Le attività di cui all'art. 6, comma 1, lettere a e b sono effettuate riducendo di un terzo la periodicità rispetto a quella evidenziata nel programma di cui all'art. 6;
- Le attività di cui all'art. 6, comma 1, lettera i, vengono ridotte al minimo possibile, nel rispetto della normativa sanitaria in materia di acqua ad uso sportivo e ricreativo;
- Il Sindaco emana apposita ordinanza sindacale di limitazione dei consumi idrici;

d. **Media** con precipitazioni:

- Le attività di cui all'art. 6, comma 1, lettere a e b sono effettuate dimezzando la periodicità rispetto a quella evidenziata nel programma di cui all'art. 6;
- Le attività di cui all'art. 6, comma 1, lettera f sono sospese;
- Le attività di cui all'art. 6, comma 1, lettera d sono effettuate dimezzando la periodicità rispetto a quella evidenziata nel programma di cui all'art. 6;
- Le attività di cui all'art. 6, comma 1, lettera i, vengono ridotte al minimo possibile, nel rispetto della normativa sanitaria in materia di acqua ad uso sportivo e ricreativo;
- Il Sindaco emana apposita ordinanza sindacale di limitazione dei consumi idrici;

e. **Media – assenza di precipitazioni:**

- Le attività di cui all'art. 6, comma 1, lettere a e b sono effettuate soltanto dalle ore 21:00

alle ore 06:00, con periodicità ridotta ad un terzo rispetto a quella evidenziata nel programma di cui all'art. 6;

- Le attività di cui all'art. 6, comma 1, lettera c, e ed f sono sospese;
- Le attività di cui all'art. 6, comma 1, lettera d sono effettuate dimezzando la periodicità rispetto a quella evidenziata nel programma di cui all'art. 6;
- Le attività di cui all'art. 6, comma 1, lettera i, vengono ridotte al minimo possibile, nel rispetto della normativa sanitaria in materia di acqua ad uso sportivo e ricreativo;
- Il Sindaco emana apposita ordinanza sindacale di limitazione dei consumi idrici;

f. Alta:

- Si sospendono le attività di cui all'art. 6, comma 1, lettere a, b, c, d, e, f ed h;
- Le attività di cui all'art. 6, comma 1, lettera i, vengono ridotte al minimo possibile, nel rispetto della normativa sanitaria in materia di acqua ad uso sportivo e ricreativo;
- Il Sindaco emana apposita ordinanza sindacale di limitazione dei consumi idrici.

3. Qualora vi sia un utilizzo dell'acqua riconducibile a quelli elencati all'art. 6, comma 1, proveniente da fonti diversificate rispetto alla rete acquedottistica, lo stesso dovrà essere messo in evidenza con una targhetta informativa, in modo da segnalarlo alla popolazione, e potrà essere dato seguito al programma definito all'art. 6, comma 1, in deroga al protocollo attuativo di cui all'art. 8, esclusi gli usi di cui all'art. 6, comma 1, lettera e ed f.

art. 10 EVENTUALE DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI

1. L'Amministrazione comunale si impegna ad individuare fonti alternative all'acqua potabile prelevata dall'acquedotto per le attività di cui all'art. 6, lettere a e b, come ad esempio:
 - a. Utilizzo di pozzi con prelievo d'acqua negli strati superficiali della falda acquifera, in zone in cui non vadano ad interferire con i con i coni d'influenza di eventuali pozzi destinati all'uso potabile;
 - b. Prelievo da corpo idrico superficiale (canali, fiumi, laghi);
 - c. Prelievo da vasche di accumulo appositamente dimensionate. Tale soluzione può scaturire da progetti sviluppati nell'ambito dello studio delle reti meteoriche o reti miste.

art. 11 ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo l'approvazione dell'Amministrazione comunale, trascorsi quindici giorni dall'affissione all'Albo pretorio del comune.
2. Ogni modificazione o integrazione successiva deve essere adottata e pubblicizzata nelle medesime forme.

art. 12 PUBBLICITA'

1. Il Gestore, le Amministrazioni comunali e il Consiglio di Bacino Veronese assicurano la più ampia divulgazione del presente codice, anche con la pubblicazione dello stesso sul proprio sito web.

Schema di ordinanza su risparmio idrico e limitazioni per l'uso dell'acqua potabile

COMUNE DI _____

Ordinanza Sindacale n. _____ del _____

Oggetto: risparmio idrico e limitazioni per l'uso dell'acqua potabile

IL SINDACO

Citare eventuali provvedimenti delle Autorità sovra ordinate

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione del Veneto n. 20 del 14 marzo 2023 (*Pubblicata in Bur n. 35 del 14/03/2023*) ad oggetto "Carenza di disponibilità idrica nel territorio della Regione del Veneto. Azioni regionali a tutela della risorsa idrica", con la quale, in considerazione del perdurare, nel territorio Veneto, della condizione di grave deficit idrico generalizzato rispetto ai valori medi stagionali, sono state disposte alcune azioni regionali volte a tutelare la risorsa idrica;

VISTO il Decreto – Legge 14 aprile 2023 (G.U. n. 88 del 14.4.2023), recante "Disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche";

RICHIAMATA (se esiste) la dichiarazione dello Stato di emergenza (nazionale, regionale);

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e, in particolare, richiamati:

- l'art. 98, comma 1: "Coloro che gestiscono o utilizzano la risorsa idrica adottano le misure necessarie all'eliminazione degli sprechi ed alla riduzione dei consumi e ad incrementare il riciclo ed il riutilizzo, anche mediante l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili";
- l'art. 144, comma 2: "Le acque costituiscono una risorsa che va tutelata ed utilizzata secondo criteri di solidarietà; qualsiasi loro uso è effettuato salvaguardando le aspettative ed i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale";
- l'art. 144, comma 3: "La disciplina degli usi delle acque è finalizzata alla loro razionalizzazione, allo scopo di evitare gli sprechi e di favorire il rinnovo delle risorse, di non pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilità dell'ambiente, l'agricoltura, la piscicoltura, la fauna e la flora acquatiche, i processi geomorfologici e gli equilibri idrologici";
- l'art. 144, comma 4: "Gli usi diversi dal consumo umano sono consentiti nei limiti nei quali le risorse idriche siano sufficienti e a condizione che non ne pregiudichino la qualità";
- l'art. 167, comma 1: "Nei periodi di siccità e comunque nei casi di scarsità di risorse idriche, durante i quali si procede alla regolazione delle derivazioni in atto, deve essere assicurata, dopo il consumo umano, la priorità dell'uso agricolo ivi compresa l'attività di acquacoltura di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 102";

VISTO il DPCM 4 marzo 1996 "Disposizioni in materia di risorse idriche" e nello specifico il punto 8.2.10 dell'allegato 1/8, che prevede in caso di prevista scarsità di risorse idriche, l'adozione di misure volte al risparmio ed alla limitazione degli utilizzi non essenziali;

VISTO l'art. 50 del D. Lgs. n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

VISTO lo “Schema di ordinanza sindacale sul risparmio idrico e limitazioni per l’uso dell’acqua potabile”, di cui alla deliberazione n. 4 del 17.402023, della Assemblea d’Ambito del Consiglio di Bacino Veronese – ATO IDRICO, Ente Regolatore di Ambito (EGA) del servizio idrico integrato;

RICHIAMATO il “Codice di autodisciplina sui consumi comunali idrici”, adottato in sede di Assemblea d’Ambito con la sopra citata deliberazione di A. A. n. 4/2023 e successivamente approvato con provvedimento di C.C. n. ____ del _____;

CONSIDERATO che un corretto uso delle risorse naturali è attualmente una necessità primaria e ritenendo che l’acqua, risorsa essenziale per la vita, debba essere salvaguardata da possibili sprechi soprattutto in una situazione di carenza;

CONSIDERATO altresì che il Codice di autodisciplina sui consumi comunali idrici prevede, all’art. 9, che in base agli scenari di severità idrica dichiarato dell’EGA, le attività comprese nel programma di uso dell’acqua da rete acquedottistica di uso pubblico comunale siano progressivamente ridotte del 25%-50%-75%, in proporzione alla severità di carenza della risorsa idrica;

VISTA la nota del Consiglio di Bacino prot. CBVR n. ____ del _____ (conservata al protocollo municipale al n. ____ del _____) che, di concerto con la società di gestione (Acque Veronesi Scarl/Azienda Gardesana Servizi SpA) ha dichiarato la severità idrica (bassa, media, alta) a partire dal giorno ...;

RITENUTA, pertanto, necessaria l’adozione di misure di carattere straordinario ed urgente, finalizzate a razionalizzare l’utilizzo delle risorse idriche disponibili, al fine di garantire a tutti i cittadini di poter soddisfare i fabbisogni primari per usi alimentare, domestico ed igienico, vietando al contempo l’uso dell’acqua potabile per altre finalità;

ORDINA A TUTTA LA CITTADINANZA

su tutto il territorio comunale, con decorrenza immediata e fino al ..., salvo ulteriori provvedimenti di proroga per il perdurare dello stato di carenza idrica:

1. il divieto di prelievo e di consumo di acqua derivata dal pubblico acquedotto per i seguenti usi:
 - a. lavaggio di aree scoperte, quali corti, piazzali, etc.;
 - b. lavaggio privato di veicoli a motore (con esclusione degli autolavaggi);
 - c. gli emungimenti per scopi voluttuari (fontane ornamentali, zampilli, piscine, etc.) (qualora non dotati di dispositivi per il riciclo artificiale dell’acqua);
 - d. (...)
2. il divieto di prelievo dalla rete idrica di acqua potabile per uso non domestico ed in particolare per l’irrigazione/innaffiamento di giardini e prati, fatto salvo non venga dimostrato agli organi di vigilanza che si utilizzi l’acqua da fonti indipendenti, quali ad esempio il recupero dell’acqua piovana;
3. il divieto di prelievo dalla rete idrica per l’innaffiamento di aree ortive è disposto nella fascia oraria dalle ore 10:00 alle ore 19:00 (può venire ulteriormente limitato, per esempio, i giorni pari, oppure lunedì, giovedì, per non più di x ore al giorno, etc ...);
4. il riempimento delle piscine, sia pubbliche che private, nonché il rinnovo anche parziale dell’acqua, è consentito esclusivamente previa autorizzazione espressa del gestore della rete di acquedotto, che viene emessa in funzione delle effettive disponibilità di risorse su base locale;
5. i prelievi di acqua dalla rete idrica sono consentiti esclusivamente per normali usi domestici, zootecnici e industriali e comunque per tutte quelle attività regolarmente autorizzate per le quali necessiti l’uso di acqua potabile.

ORDINA AL PERSONALE COMUNALE

ed ai soggetti/società che erogano servizi pubblici per conto del Comune di poter utilizzare l'acqua per usi disalimentabili, in deroga ai divieti ed ai limiti imposti dalla presente Ordinanza, per le necessità di pubblico interesse o per il mantenimento di beni pubblici (come ad esempio le aree verdi comunali), nel pieno rispetto del Codice di autodisciplina, e del conseguente programma comunale di utilizzo delle risorse, con le limitazioni e le riduzioni di cui alla tabella che segue:

Tabella 1: Programma comunale di utilizzo delle risorse idriche

	criticità	normale	bassa 1	bassa 2	media 1	media 2	alta
attività	riduzione delle attività in funzione del livello di criticità						
a	innaffiamento verde ornamentale ed altro verde comunale			-25%	-50%	-75%	sospese
b	innaffiamento impianti sportivi			-25%	-50%	-75%	sospese
c	Lavaggio parco auto comunale					sospese	sospese
d	Lavaggio strade comunali				-50%	-50%	sospese
e	Fontane decorative con ricircolo interno					sospese	sospese
f	Fontane decorative senza ricircolo interno				sospese	sospese	sospese
g	Fontanelle pubbliche per ristoro popolazione						sospese
h	Altri (eventuali) utilizzi disalimentabili				sospesi	sospesi	sospesi
i	alimentazione/integrazione acqua piscine comunali			ridurre al minimo nel rispetto norme sanitarie			

INVITA

Altresì, la Cittadinanza ad un uso consapevole dell'acqua potabile, riconoscendo la massima importanza della collaborazione attiva di tutti, in particolare raccomandando di:

- controllare il corretto funzionamento dei propri impianti idrici al fine di individuare eventuali perdite occulte;
- usare dispositivi per il risparmio idrico, quali i frangi flusso per i rubinetti;
- annaffiare le piante con sistemi a irrigazione a goccia e temporizzati;
- usare lavatrici e lavastoviglie sempre a pieno carico;
- per l'igiene personale preferire la doccia, in alternativa alla vasca da bagno;
- non fare scorrere in modo continuo l'acqua durante il lavaggio dei denti, la rasatura della barba o la doccia;
- non utilizzare acqua corrente per il lavaggio delle stoviglie e verdure, ma solo per il risciacquo;
- utilizzare l'acqua di lavaggio della frutta e della verdura per innaffiare le piante.

AVVERTE

che il mancato rispetto della presente ordinanza sarà sanzionato ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. con l'applicazione della pena pecuniaria ivi prevista.

DISPONE

- l'adozione di efficaci misure di controllo da parte della Polizia Locale e delle Forze dell'Ordine, tese a far rispettare l'ordinanza medesima, nonché a perseguire eventuali prelievi abusivi.
- la pubblicazione del presente provvedimento all'albo e sul sito internet istituzionale dell'Ente.
- l'invio di copia del presente provvedimento al Consiglio di Bacino Veronese ed alla società di gestione (Acque Veronesi Scarl – Azienda Gardesana Servizi SpA).

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso avanti al TAR competente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza od in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

IL SINDACO

Prot. CBVR n. 683 del 2.5.2023

Preg.mi Sigg.ri
Sindaci dei Comuni dell'ATO Veronese

Spett.li Società di Gestione
Acque Veronesi scarl
Azienda Gardesana Servizi Spa
LORO INDIRIZZI PEC

**Oggetto: Codice di autodisciplina sui consumi comunali idrici da rete
acquedottistica dei Comuni dell'ATO Veronese. Trasmissione
deliberazione di Assemblea d'Ambito n. 4 del 17 aprile 2023.**

Si trasmette, in allegato, la deliberazione approvata dall'Assemblea dei Sindaci in data 17 aprile 2023, avente ad oggetto il "*Codice di autodisciplina sui consumi comunali idrici da rete acquedottistica dei Comuni dell'ATO Veronese*", esecutiva ai termini di legge.

Distinti saluti.

Il Direttore
Dott. Ing. Luciano Franchini.

Allegati:

1. Deliberazione di AA n. 4 del 17.4.2023, esecutiva.

**CONSIGLIO DI BACINO
VERONESE**

Via Ca' di Cozzi, 41

37124 VERONA

T. 045.8301509

F. 045.8342622

e-mail: info@atoveronese.it

pec: atovr@pec.atoveronese.it

web: www.atoveronese.it

C.F. 93147450238

C. U. UF3SK4

**ASSEMBLEA D'AMBITO
DEL CONSIGLIO DI BACINO VERONESE**

Verbale della Deliberazione n. 4 del 17 aprile 2023

**Oggetto: Codice di autodisciplina sui consumi comunali idrici da rete
acquedottistica dei Comuni dell'ATO Veronese.**

L'anno Duemila ventitré, il giorno diciassette del mese di aprile alle ore 16.00 si è riunita in modalità telematica, utilizzando il sistema di videoconferenza secondo quanto disposto con propria deliberazione n. 1 del 28 maggio 2020 esecutiva, l'Assemblea ordinaria del Consiglio di Bacino Veronese, in seconda convocazione, a seguito di convocazione prot. n. 545 del 6 aprile 2023.

Presiede la seduta il Presidente, Sig. Bruno Fanton, Assessore del Comune di Cerea, il quale, accertata la sussistenza del numero legale, invita l'Assemblea a deliberare in relazione all'oggetto sopra descritto.

Partecipa alla seduta dell'Assemblea il Direttore dell'Ente, Dott. Ing. Luciano Franchini, che ne cura la verbalizzazione avvalendosi della collaborazione del personale della struttura operativa.

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

IL DIRETTORE
f.to Dott. Ing. Luciano Franchini

IL PRESIDENTE
f.to Sig. Bruno Fanton

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata il giorno 19 aprile 2023 all'Albo on-line del Consiglio di Bacino Veronese e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. 267/2000.

Copia della presente deliberazione viene altresì trasmessa al Comune di Verona affinché lo stesso provveda, ai sensi dell'art. 124 comma 2, a pubblicarla al proprio Albo On Line.

Servizio Affari Generali
f.to Dott.ssa Ulyana Avola

ASSEMBLEA DEL CONSIGLIO DI BACINO VERONESE

Deliberazione n. 4 del 17 Aprile 2023

**Oggetto Codice di autodisciplina sui consumi comunali idrici da rete
acquedottistica dei Comuni dell'ATO Veronese.**

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D. lvo n. 267/2000, dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione all'Albo On Line di questo Ente.

IL DIRETTORE
Dott. Ing. Luciano Franchini

L'ASSEMBLEA D'AMBITO

Deliberazione n. 4 del 17 aprile 2023

Oggetto: Codice di autodisciplina sui consumi comunali idrici da rete acquedottistica dei Comuni dell'ATO Veronese.

VISTA la Direttiva 2000/60/CE "Acque", che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque che prevede che "l'acqua non è un prodotto commerciale al pari degli altri, bensì un patrimonio che va protetto, difeso e trattato come tale";

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Nome in materia ambientale", in particolare la Parte III relativa alle "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";

RICHIAMATO l'art. 144 del decreto legislativo n. 152/2006, che statuisce che:

Comma 2: "Le acque costituiscono una risorsa che va tutelata ed utilizzata secondo criteri di solidarietà; qualsiasi loro uso è effettuato salvaguardando le aspettative ed i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale";

Comma 3: "La disciplina degli usi delle acque è finalizzata alla loro razionalizzazione, allo scopo di evitare gli sprechi e di favorire il rinnovo delle risorse, di non pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilità dell'ambiente, l'agricoltura, la piscicoltura, la fauna e la flora acquatiche, i processi geomorfologici e gli equilibri idrologici.";

Comma 4: "Gli usi diversi dal consumo umano sono consentiti nei limiti nei quali le risorse idriche siano sufficienti e a condizione che non ne pregiudichino la qualità";

VISTA la legge regionale n. 17 del 27 aprile 2012, "Disposizioni in materia di risorse idriche", che riconosce quali diritti universali la disponibilità e l'accesso all'acqua potabile, nonché all'acqua necessaria per il soddisfacimento dei bisogni collettivi e garantisce che la gestione delle risorse idriche sia attuata attraverso il coinvolgimento delle autonomie locali e dei cittadini;

RICHIAMATI i commi 2 e 3 dell'art. 1 della predetta L.R. n. 17/2012:

"2. L'uso dell'acqua per l'alimentazione e l'igiene umana è prioritario rispetto agli altri usi del medesimo corpo idrico, superficiale o sotterraneo. Come tale è sempre garantito, anche attraverso politiche di pianificazione degli interventi che consentano reciprocità e mutuo aiuto fra bacini idrografici con disparità di disponibilità della risorsa. Gli altri usi sono ammessi quando la risorsa è sufficiente e a condizione che non ledano la qualità dell'acqua per il consumo umano."

"3. L'uso dell'acqua per l'agricoltura e l'alimentazione animale è prioritario rispetto agli altri usi, ad eccezione di quello di cui al comma 2."

RICHIAMATO l'art. 3 della L.R. n. 17/2012 che istituisce i Consigli di Bacino, quali forme di cooperazione tra i comuni per la programmazione e organizzazione del servizio idrico integrato;

VISTA la "Convenzione per la cooperazione tra gli enti locali partecipanti compresi nell'ambito territoriale ottimale del servizio idrico integrato veronese" (conservata al repertorio municipale del Comune di Verona al n. 88410 del 10 giugno 2013), che istituisce il Consiglio di Bacino Veronese;

RICHIAMATO l'art. 9 della predetta Convenzione istitutiva del Consiglio di Bacino Veronese avente ad oggetto le "Attribuzioni dell'Assemblea d'Ambito" e, tra queste, la approvazione della programmazione del servizio idrico integrato e delle sue modalità organizzative;

PREMESSO CHE:

- I mesi dell'anno appena trascorso e i primi di quello in corso sono stati caratterizzati da eventi siccitosi che hanno comportato impatti particolarmente rilevanti anche sul territorio dell'ATO Veronese e dei corrispondenti distretti idrografici del Fiume Po e delle Alpi Orientali; tali eventi siccitosi destano una preoccupazione anche in ragione del fatto che si sono manifestati sin dalla stagione invernale;
- La situazione ha riguardato tutto il territorio nazionale ed interessato in particolar modo quello del bacino distrettuale delle Alpi Orientali: per tale ragione, le Amministrazioni competenti, anche sulla base delle attività svolte dagli *Osservatori Permanenti per gli Utilizzi Idrici* - istituiti presso l'Autorità di Bacino distrettuale delle Alpi Orientali e presso l'Autorità del fiume Po - al fine di contrastare gli effetti della siccità, hanno predisposto azioni e interventi, nonché provvedimenti, che modificano la gestione ordinaria della risorsa idrica nei territori di competenza;

CONSIDERATO che gli scenari di cambiamenti climatici attestano una crescente probabilità di accadimento di analoghi andamenti meteo-climatici e che risulta, pertanto, necessario intraprendere, sin da subito, azioni preparatorie funzionali soprattutto a preservare lo stato quantitativo della risorsa idrica, con particolare riguardo alla risorsa idrica qualificata delle falde acquifere;

CONSIDERATO ancora che le indicazioni degli *Osservatori Permanenti per gli Utilizzi Idrici* sono attualmente indirizzate, tra l'altro, anche alla promozione di attività di sensibilizzazione per un uso accorto e razionale della risorsa idrica, con particolare riferimento al contenimento degli usi non prioritari della risorsa al verificarsi dell'aggravamento dei problemi di carenza idrica;

CONSIDERATO, inoltre, che il Comune è l'ente locale più rappresentativo e più vicino ai cittadini, rappresenta la collettività, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo, e che pertanto, nel programmare con senso etico la gestione quotidiana dell'acqua, può promuovere il rispetto di regole semplici volte a richiamare l'attenzione di tutti, affinché ognuno si impegni a mettere in atto comportamenti virtuosi e responsabili;

VALUTATO altresì importante che "ognuno faccia la propria parte", ossia che ogni singola azione - sia essa proveniente da istituzione pubblica, soggetto privato o singolo cittadino - possa contribuire alla conservazione e alla tutela della risorsa idrica, salvaguardandone l'integrità anche per le future generazioni;

RICHIAMATO che il Comitato Istituzionale del Consiglio di Bacino Veronese, nella seduta del 6 marzo scorso ha approvato - con deliberazione n. 3/2023, esecutiva - una proposta rivolta ai Sindaci del territorio dell'ATO Veronese, di adozione di un "*Codice di autodisciplina sui consumi comunali idrici da rete acquedottistica*" teso a delineare un programma di consumo di acqua potabile prelevata dall'acquedotto, attraverso le utenze di uso pubblico comunale disalimentabili, che si sviluppino gradualmente e si diversifichino sulla base degli scenari di severità critica che - in analogia con quanto già applicato dagli *Osservatori Permanenti sugli Utilizzi Idrici* nel Distretto Idrografico del Fiume Po e del Distretto delle Alpi Orientali - definiscono 6 scenari di severità critica, a partire da un livello di severità "Normale" sino ad arrivare ad un livello di severità idrica "Alta";

ATTESO che l'adozione e l'applicazione del "*Codice di autodisciplina sui consumi comunali idrici da rete acquedottistica*", oltre a costituire un esempio virtuoso nei confronti della cittadinanza, consentirà di raggiungere obiettivi concretamente efficaci per il contrasto allo spreco della risorsa idrica quali, ad esempio, il censimento dei punti di erogazione associati alle utenze comunali e la reale riduzione dei consumi interni;

ATTESO, altresì, che l'adozione, da parte di ogni singola amministrazione comunale, del "*Codice di autodisciplina sui consumi comunali idrici da rete acquedottistica*" potrà contribuire a garantire un'uniforme e coerente disciplina dei consumi comunali di acqua potabile prelevata dall'acquedotto su tutto il territorio dell'ATO Veronese, a beneficio della conoscibilità e della certezza delle regolamentazione dell'utilizzo della risorsa idrica nella Provincia di Verona, con particolare riferimento al periodo estivo;

VALUTATO, ancora, che il "*Codice di autodisciplina sui consumi comunali idrici da rete acquedottistica*" vedrà il periodo di sua applicazione, in linea di principio, tra il mese di marzo e il mese di settembre di ciascun anno, ovvero nel periodo in cui le attività di irrigazione sono più frequenti e intense, comportando in assenza di precipitazioni, quindi, rilevanti abbassamenti dei livelli delle falde acquifere;

RITENUTO, infine, che l'adozione del "*Codice di autodisciplina sui consumi comunali idrici da rete acquedottistica*" per i Comuni dell'ATO Veronese possa essere sottoposto ad un periodo di applicazione sperimentale di un anno, al termine del quale – sentiti anche i gestori del servizio idrico integrato – potranno essere valutate modifiche o sviluppi ulteriori;

VISTO dunque lo schema di "*Codice di autodisciplina sui consumi comunali idrici da rete acquedottistica*" dei Comuni dell'ATO Veronese, allegato A), al presente provvedimento, costituito da n. 12 articoli, e ritenuto, per le motivazioni sopra riportate, di proporlo alla approvazione dei Sindaci in sede di Assemblea d'Ambito;

CONSIDERATO, infine, opportuno che anche le disposizioni che ogni singola amministrazione dispone nei confronti della propria cittadinanza siano improntate ad una sostanziale omogeneità, sempre nel rispetto delle specificità di ogni singolo territorio;

RICORDATO che anche la Regione del Veneto, durante la crisi idrica del 2022, ha provveduto ad elaborare una Ordinanza sindacale standard da sottoporre a tutte le amministrazioni del Veneto;

PRESO ATTO dello *Schema di ordinanza sindacale sul risparmio idrico e limitazioni per l'uso dell'acqua potabile*", allegato B, che prende spunto dalla Ordinanza regionale standard, con gli aggiornamenti normativi alla data della approvazione del presente atto e che introduce alcune disposizioni connesse al codice di auto disciplina;

RICHIAMATA infine la nota del Consiglio di Bacino Veronese n. 0332 del 9 marzo 2023, con cui è stato trasmesso, oltre alla prima bozza di *Codice di autodisciplina* e lo schema di ordinanza sindacale adottati dal Comitato Istituzionale, un documento di consultazione rivolto ai Sindaci per allargare il dibattito e favorire ulteriori proposte sul tema del risparmio idrico;

RITENUTO dunque, infine, per tutte le motivazioni sopra riportate, opportuno accogliere la proposta di regolamentazione dei consumi idrico comunali da adottarsi in caso di conclamata carenza idrica e di proporre, ai Sindaci dell'ATO Veronese, di approvare entro il mese di Aprile, in tempo utile per prevenire gli effetti della scarsità di risorsa idrica:

- Il *Codice di autodisciplina sui consumi comunali idrici da rete acquedottistica* dei Comuni dell'ATO Veronese (allegato A);

- Lo *Schema di ordinanza sindacale sul risparmio idrico e limitazioni per l'uso dell'acqua potabile* (allegato B), il cui testo riporta gli aggiornamenti alla data della approvazione del presente provvedimento;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 167 "Testo unico sull'ordinamento degli enti locali";

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa aggiuntivo a carico del Bilancio dell'Ente;

PRESO ATTO dei pareri resi, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTA la deliberazione di Assemblea d'Ambito n. 1 del 28 maggio 2020, dichiarata immediatamente eseguibile, che approva le linee guida per lo svolgimento delle sedute di Assemblea d'Ambito in videoconferenza;

POSTA l'approvazione del Codice di autodisciplina sui consumi comunali idrici da rete acquedottistica dei Comuni dell'ATO Veronese ai voti, si ottiene il seguente esito:

- enti presenti: n. 55 in rappresentanza di 391.440 abitanti;
- voti favorevoli: n. 55 per abitanti rappresentati n. 391.440;
- voti contrari: n. 0 per abitanti rappresentati n. 0;
- astenuti: n. 0 per abitanti rappresentati n. 0;

VISTO l'esito delle predette votazioni avvenute in forma palese;

DELIBERA

1. DI PROPORRE ai Sindaci dell'ATO Veronese, l'approvazione presso i propri competenti organi comunali, del "*Codice di autodisciplina sui consumi comunali idrici da rete acquedottistica*", allegato A) al presente provvedimento, costituito da n. 12 articoli, che stabilisce la procedura che ciascuno dei Comuni dell'ATO Veronese adotta al fine di contenere i propri consumi di acqua potabile prelevata dall'acquedotto.
2. DI PROPORRE, unitamente al predetto Codice di autodisciplina, lo "*Schema di ordinanza sindacale sul risparmio idrico e limitazioni per l'uso dell'acqua potabile*" (allegato B il cui testo riporta gli aggiornamenti alla data della approvazione del presente provvedimento), da adottare in caso di stato di carenza idrica, che introduce alcune disposizioni connesse al codice di cui al precedente punto 1.
3. DI DARE ATTO che il periodo di applicazione dei "*Codice di autodisciplina sui consumi comunali idrici da rete acquedottistica*" sul territorio dell'ATO Veronese avverrà, in linea di principio, tra il mese di marzo e il mese di settembre di ciascun anno, ovvero nel periodo in cui le attività di irrigazione generano rilevanti abbassamenti dei livelli delle falde acquifere.
4. DI TRASMETTERE ai Comuni dell'ATO Veronese ed ai gestori del servizio idrico integrato, lo schema di "*Codice di autodisciplina sui consumi comunali idrici da rete acquedottistica*", dando atto che lo stesso sarà sottoposto ad un periodo di applicazione sperimentale di un anno, al termine del quale – sentiti anche i gestori del servizio idrico integrato – potranno essere valutate modifiche o sviluppi ulteriori.

IL DIRETTORE
f.to Ing. Luciano Franchini

IL PRESIDENTE
f.to Sig. Bruno Fanton

CONSIGLIO DI BACINO VERONESE

L'ASSEMBLEA D'AMBITO

Seduta n. 1 del 17 aprile 2023

(art. 49 D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267)

Pareri di regolarità tecnica e contabile relativi alla proposta di deliberazione ad

Oggetto: **Codice di autodisciplina sui consumi comunali idrici da rete
acquedottistica.**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, la sottoscritta Responsabile del Servizio interessato, esprime, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Il Servizio Affari Generali
f.to Dott.ssa Ulyana Avola

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, il sottoscritto Responsabile di Ragioneria, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, accerta la NON RILEVANZA della proposta in esame.

Il Direttore
f.to Dott. Ing. Luciano Franchini



COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO
Provincia di Verona

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Proposta N. 2023 / 823
Unità Proponente: AREA AMBIENTE

OGGETTO: APPROVAZIONE CODICE DI AUTODISCIPLINA SUI CONSUMI COMUNALI IDRICI DA RETE ACQUEDOTTISTICA DEI COMUNI DELL'ATO VERONESE.

Per i fini previsti dall'art. 49 comma 1 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 19/05/2023

**IL RESPONSABILE DELL'AREA
SACHETTO LAURO**
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO
Provincia di Verona

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Proposta N. 2023 / 823
Unità Proponente: AREA AMBIENTE

OGGETTO: APPROVAZIONE CODICE DI AUTODISCIPLINA SUI CONSUMI COMUNALI IDRICI DA RETE ACQUEDOTTISTICA DEI COMUNI DELL'ATO VERONESE.

Per i fini previsti dall'art. 49 comma 1 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità contabile.

Lì, 19/05/2023

**IL RESPONSABILE DELL'AREA
FREDDO LEDA**

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)